

L'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Davide Sapinet, richiama la legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura) e, in particolare, l'articolo 17 (Animazione sociale e culturale delle comunità), che al comma 1, lettera c) prevede la possibilità di concedere aiuti a fondo perduto agli enti locali e alle loro forme associative o a soggetti privati che operano senza fine di lucro per la realizzazione di manifestazioni tematiche di interesse agricolo.

Ricorda che la l.r. 17/2016 è entrata in vigore il 24 agosto 2016 e ha sostituito, abrogandola, la precedente normativa in materia, contenuta nella l.r. 12 dicembre 2007, n. 32.

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 202 del 22 febbraio 2019 con la quale si approvavano i criteri applicativi per la concessione di aiuti all'Association Amis des Batailles de Reines per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c) della l.r. 17/2016.

Ricorda quindi che le Associazioni Amis des Batailles de Reines, Compagnons Batailles de Moudzon e Comité régional Batailles des Chèvres, di seguito denominate Associazioni, sono enti senza scopo di lucro che promuovono e diffondono la cultura e le tradizioni locali attraverso le fasi delle eliminatorie e della finale delle rispettive Batailles.

Evidenzia come le Batailles de Reines, de Moudzon e des Chèvres, di seguito Batailles, rappresentano nel loro insieme uno stimolo vivo e importante per gli allevatori, in particolare per i giovani, impegnati nell'attività agricola e zootecnica e contribuiscono a instaurare e mantenere un forte legame con il territorio e la comunità rurale valdostana oltretutto a rappresentare l'autenticità della tradizione agricola.

Sottolinea che le Batailles, nelle diverse fasi eliminatorie e nelle rispettive finali, rivestono un carattere unico e di primaria importanza sotto l'aspetto dell'animazione sociale e culturale delle comunità agricole e rurali, testimoniato dal coinvolgimento degli allevatori nei diversi Comuni della Valle d'Aosta coinvolti nelle fasi eliminatorie delle Batailles e delle relative aziende dislocate sul territorio, nonché dal numero di bovine, moudzon e chèvres che partecipano agli incontri e alle rispettive finali in calendario.

Evidenzia come la partecipazione alle diverse fasi delle Batailles è un impegno per gli allevatori, che si aggiunge al normale lavoro quotidiano, dovuto anche alle particolari cure e attenzioni nei confronti delle *Reines* che, oltre a testimoniare l'innata passione per le Batailles, rappresenta anche un onere finanziario e un impegno in termini di tempo, in modo particolare per quanto attiene alle mandrie lattifere che partecipano alle Batailles de Reines.

Sottolinea come le Batailles sono conosciute e apprezzate da un pubblico sempre più numeroso di turisti provenienti da Regioni limitrofe che raggiungono la nostra Regione per assistere sia alle eliminatorie che alle finali; l'unicum di tali eventi è un volano turistico culturale che avvicina sempre più persone all'autenticità della cultura agricola valdostana.

Sottolinea inoltre come i massimali della spesa ammessa tengono conto delle attività svolte dalle Associazioni, della tipologia delle manifestazioni e delle relative spese sostenute nell'ultimo quinquennio evidenziando come le Batailles de Reines sono state oggetto di studi e approfondimenti a vario titolo e costituiscono una parte fondamentale del patrimonio immateriale della cultura rurale valdostana.

Riferisce come, alla luce dell'applicazione dei criteri oggi vigenti, le modificazioni di cui all'Allegato alla presente deliberazione, così come definite dai competenti uffici, rispondono alla duplice esigenza di rendere ancora più efficiente, efficace ed economico il procedimento amministrativo per la concessione dell'aiuto di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), della l.r. 17/2016 da una parte, e dall'altra di andare incontro a proposte formulate dalle Associazioni e valutate positivamente dai competenti uffici.

Riferisce quindi, in ordine all'opportunità, ravvisata dai competenti uffici, di definire, anche in attuazione dell'articolo 31 della l.r. 17/2016, nuovi criteri applicativi che consentano di declinare le modalità di attribuzione degli aiuti alle Associazioni, di istruire le relative domande di contributo e di liquidare l'aiuto medesimo.

Propone pertanto di approvare i nuovi criteri applicativi per la concessione di aiuti all'Association Batailles de Reines, all'Association Compagnons Batailles de Moudzon e all'Association Comité régional Batailles des Chèvres per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), della l.r. 17/2016 svolte nel territorio della Valle d'Aosta.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Davide Sapinet;
- richiamata la legge regionale n. 17 del 3 agosto 2016;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;
- considerato che il Coordinatore del Dipartimento agricoltura ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023, nell'ambito del programma n. 16.001 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, attribuisce al Dipartimento le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento agricoltura dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare i nuovi criteri applicativi per la concessione di aiuti all'Association Batailles de Reines, all'Association Compagnons Batailles de Moudzon e all'Association Comité régional Batailles des Chèvres per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), della l.r. 17/2016 svolte nel territorio della Valle d'Aosta ai sensi delle disposizioni contenute nell'allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
2. di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 202 del 22 febbraio 2019;

3. di dare atto che le disposizioni applicative per gli aiuti di cui sopra hanno decorrenza dall'anno 2021 e che i relativi aiuti trovano copertura sul capitolo U0022063 "Trasferimenti correnti alle Associazioni zootecniche per l'organizzazione delle tradizionali batailles", del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 della Regione autonoma Valle d'Aosta;
4. di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta, come stabilito dall'articolo 31, comma 2 della l.r. 17/2016, nonché sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo www.regione.vda.it/agricoltura.

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I criteri di cui alla presente deliberazione si applicano per la concessione di aiuti a fondo perduto agli enti locali e alle loro forme associative o a soggetti privati che operano senza fine di lucro, per la realizzazione di manifestazioni tematiche di interesse agricolo di cui all'articolo 17 comma 1, lettera c), della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).

Art. 2
Tipologia di intervento

1. Sono concessi aiuti per l'organizzazione e la realizzazione delle seguenti manifestazioni tradizionali finalizzate a valorizzare e promuovere la cultura rurale della comunità della regione:
 - a) Batailles de Reines;
 - b) Batailles de Moudzon;
 - c) Batailles des Chèvres;
 - d) Reina de l'Espace Mont-Blanc;
 - e) confronto interregionale della Bataille de Reines.

Art. 3
Beneficiari

1. Possono beneficiare degli aiuti: l'Association régionale Amis des Batailles de Reines, l'Association Comité régional Batailles des Chèvres e l'Association régionale Compagnons Bataille de Moudzon.

Art. 4
Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a beneficiare dell'aiuto esclusivamente le seguenti voci di spesa:
 - a) spese di organizzazione quali, in particolare, allacciamenti e forniture di elettricità e acqua, toilettes chimiche, servizio fonico, servizio fiscale e contabile, raccolta rifiuti e pulizia delle zone interessate dagli incontri, vigilanza, assicurazione, servizio assistenza sanitaria (Croce Rossa Italiana, 118), vigili del fuoco, servizio biglietteria, servizi legati alla sicurezza delle manifestazioni, compensi per prestazioni occasionali funzionali all'organizzazione e allo svolgimento delle manifestazioni, compensi per i veterinari, per lo speaker, per gli arbitri, nonché le analisi antidoping e il piano relativo alla sicurezza e alla gestione dell'emergenza;
 - b) spese per l'acquisto di campanacci e relativi collari, per le fasi eliminatorie e per la finale regionale;
 - c) esclusivamente per l'Association régionale Amis des Batailles de Reines, spese per la partecipazione ai combats quali a titolo esemplificativo quelle per la cura e la preparazione dell'animale e per il trasporto, quantificate quale rimborso forfettario pari ad un massimo di euro 200 a capo qualificato per la finale regionale;

- d) spese per la realizzazione di eventi tematici collaterali, da concordare preventivamente con la Struttura competente, quali ad esempio le spese relative alla progettazione, all'allestimento e all'organizzazione dell'evento;
 - e) spese di promozione, effettuate attraverso la realizzazione di materiale informativo promozionale, acquisto spazi promozionali su carta stampata, radio, televisione, internet, affissione di manifesti e di locandine.
2. Non sono ammesse spese per oneri e tributi e altre voci di spesa non indicate al comma 1.
 3. L'IVA è ammessa ad agevolazione esclusivamente se costituisce per intero un costo definitivo non recuperabile, legato alla fatturazione delle spese finanziabili. In tal caso il relativo costo è ricompreso negli importi stanziati per finanziare le spese di cui al comma 1. Il beneficiario deve indicare, per ogni voce di spesa, l'ammontare dell'IVA di cui chiede il contributo.

Art. 5 **Condizioni di ammissibilità**

1. Gli aiuti sono ammissibili a condizione che le iniziative per le quali si richiede il contributo:
 - a) si svolgano sul territorio regionale;
 - b) ottengano un punteggio ai sensi dell'articolo 8, comma 2, maggiore di 16;
 - c) siano avviate dopo la presentazione delle domande di aiuto. Nei casi in cui il richiedente avvii la realizzazione degli eventi dopo la presentazione della domanda di aiuto, ma prima della data del documento di relativa approvazione, la richiesta potrebbe non essere accolta o esserlo solo in parte. In quest'ultima ipotesi soltanto le spese conformi all'atto di approvazione possono essere riconosciute ammissibili.
2. Gli aiuti sono altresì ammissibili a condizione che il beneficiario richieda preventivi di spesa, annuali o con validità non oltre il triennio, ai fornitori di beni e servizi al fine di individuare la minore spesa secondo le seguenti indicazioni:
 - a) per importi fino a euro 2.499,00, almeno un preventivo;
 - b) per importi pari o superiori a euro 2.500,00, almeno tre preventivi.
3. Gli importi di cui al comma 2 sono da intendersi al netto degli oneri fiscali.

Art. 6 **Intensità dell'aiuto**

1. L'aiuto è fissato nella misura massima 100 per cento della spesa ammessa.
2. Nel caso in cui lo stanziamento di bilancio risulti insufficiente, sarà operata una riduzione lineare sulla spesa determinata ai sensi dell'articolo 8, in modo da rientrare nei limiti delle disponibilità.
3. In caso di ulteriori fondi resi disponibili nel bilancio regionale nel corso dell'anno di riferimento, gli importi degli aiuti potranno essere integrati, per tutti i richiedenti, nel limite della spesa ammissibile, già calcolata in fase istruttoria.
4. Possono essere concessi anticipi pari al 50 per cento dell'aiuto concesso o fino all'80 per cento, in quest'ultima ipotesi previa stipula di fidejussione bancaria, compatibilmente alla disponibilità di cassa.

5. L'aiuto concesso, sommato alle eventuali entrate percepite durante la manifestazione, ivi compresi altri finanziamenti dell'Amministrazione regionale e di enti pubblici, non può generare un avanzo di bilancio nell'anno di competenza.
6. La spesa ammissibile non può superare gli importi indicati nella tabella seguente:

Manifestazione	Massimale spesa ammissibile
Batailles de Reines	135.000 euro
Batailles de Moudzon	27.000 euro
Batailles des Chèvres	20.000 euro
Reina de l'Espace Mont-Blanc	20.000
confronto interregionale della Bataille de Reines	18.000

7. Nel caso il massimale indicato al comma 6 sia superiore al preventivo di spesa revisionato, la spesa ammissibile sarà pari a quest'ultimo.
8. Per gli aiuti concessi alle Associazioni di cui all'articolo 3, privi di una ricaduta diretta e quantificabile su singole imprese, non trova applicazione il Regolamento (UE) n. 1407/2013 dell'8 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti in regime "de minimis".

Art. 7

Presentazione della domanda di aiuto

1. Le domande di aiuto devono essere presentate all'Assessorato competente in materia di agricoltura - Località La Maladière – Rue de La Maladière 39 - 11020 Saint-Christophe entro il **28 febbraio** di ogni anno o il primo giorno feriale successivo, nel caso in cui tale data dovesse cadere di giorno festivo o prefestivo. Per l'anno 2021 considerata l'emergenza Covid 19 tale scadenza è posticipata al 31 marzo 2021.
2. Le domande devono essere inoltrate attraverso l'utilizzo della modulistica appositamente predisposta reperibile sul sito istituzionale della Regione (www.regione.vda.it/agricoltura), e devono essere corredate della seguente documentazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto limitatamente alla prima istanza e, in quelle successive, solo se intervenute modificazioni;
 - b) descrizione e contenuto dell'iniziativa in cui si evidenziano gli aspetti relativi al mantenimento e alla promozione della cultura rurale e, in particolare quelli utili alla determinazione della spesa ammessa e all'attribuzione dei punteggi di cui all'articolo 8, comma 1;
 - c) dettagliato prospetto in cui siano riportate le diverse voci di spesa di cui all'articolo 4 corredato dei relativi preventivi di spesa dei fornitori e delle richieste di preventivo effettuate;
 - d) calendario articolato delle diverse manifestazioni programmate. Ogni variazione al calendario deve essere comunicata alla Struttura competente;
 - e) nel caso in cui la scelta del fornitore avvenga attraverso criteri diversi rispetto a quelli di cui all'articolo 5, comma 2, dichiarazione che ne evidenzia le motivazioni nonché la congruità del prezzo;
 - f) coordinate della banca presso la quale effettuare gli accrediti dell'aiuto;

- g) dichiarazione circa l'ammissibilità dell'IVA all'aiuto se costituisce un costo definitivo non recuperabile.
3. La Struttura competente può richiedere la presentazione di documentazione aggiuntiva ai fini della determinazione dell'aiuto.

Art. 8 **Attribuzione punteggi**

1. A ogni iniziativa proposta è assegnato un punteggio in relazione alla valutazione dei seguenti aspetti:
- a) valorizzazione e promozione dell'identità e della cultura rurale delle comunità;
 - b) storicità dell'iniziativa;
 - c) presenza di eventi correlati qualificanti la manifestazione;
 - d) valore turistico e promozionale dell'iniziativa e degli eventi correlati;
 - e) organizzazione dell'evento finale quali a titolo di esemplificativo pubblico stimato nel corso delle ultime edizioni, modalità di partecipazione del pubblico all'evento finale dell'iniziativa (ingresso gratuito o a pagamento);
 - f) articolazione e numero di eliminatorie previste nel calendario della manifestazione.
2. Il punteggio di cui al comma 1 è attribuito come segue:

Giudizio	Punteggio
scarso	0
sufficiente	2
discreto	3
buono	4
ottimo	5

Art. 9 **Concessione dell'aiuto**

1. Entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il dirigente competente provvede, con proprio provvedimento alla concessione dell'aiuto e all'impegno della spesa, nei limiti delle disponibilità a bilancio e ne dà comunicazione agli interessati.

Art. 10 **Presentazione della domanda di pagamento**

1. A manifestazione ultimata, il soggetto beneficiario si impegna a liquidare le spese e a presentare la rendicontazione alla struttura competente. Il contributo è liquidato a saldo, fatta salva la disponibilità di cassa del bilancio regionale, a condizione che il beneficiario presenti la seguente documentazione sottoscritta dal legale rappresentante:
- a) bilancio consuntivo dell'Associazione approvato dal Consiglio direttivo e corredato di relazione del revisore dei conti;
 - b) fatture dei fornitori e relativi bonifici relativi alle voci spesa ammesse a aiuto;

- c) dichiarazione che l'importo dell'aiuto, sommato alle eventuali entrate percepite durante la manifestazione, ivi compresi altri finanziamenti dell'Amministrazione regionale e di enti pubblici, non ha generato un avanzo di bilancio nell'anno di competenza.
 - d) dichiarazione circa la tipologia dell'attività svolta ai fini dell'eventuale applicazione della ritenuta d'acconto e al proprio regime IVA.
- 2. I termini per la presentazione della documentazione di cui al comma 1 sono fissati al 31 gennaio di ogni anno.
- 3. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione dell'intervento deve essere utilizzata una delle seguenti modalità di pagamento:
 - a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione;
 - b) bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
 - c) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).

Art. 11

Soggetti coinvolti

- 1. I procedimenti amministrativi avviati a seguito dell'applicazione delle presenti disposizioni vedono coinvolti i seguenti soggetti nell'ambito dell'Amministrazione regionale:
 - a) responsabile del procedimento;
 - b) responsabile dell'istruttoria;
 - c) commissione tecnica.
- 2. Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è responsabile del procedimento il dirigente della struttura competente, che individuerà quale responsabile dell'istruttoria il tecnico istruttore della pratica, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento.

3. Ai sensi dell'art. 10 della l.r. 19/2007, il responsabile dell'istruttoria collabora con il responsabile del procedimento al fine di assicurare il più efficace e rapido svolgimento degli adempimenti istruttori.
4. Ai fini dell'applicazione dei presenti criteri è istituita una Commissione tecnica così composta:
 - a) il dirigente competente in materia di aiuti ex articolo 17, comma 1, lettera c) della l.r. 17/2016, o suo delegato, con funzione di presidente;
 - b) un funzionario dell'ufficio competente;
 - c) almeno un tecnico dell'ufficio competente.
5. La Commissione tecnica esercita le seguenti funzioni:
 - a) assegna il punteggio all'intervento proposto in funzione dei giudizi attribuiti ai singoli aspetti di cui all'articolo 8;
 - b) valuta, su richiesta del responsabile dell'istruttoria, le istanze che richiedono un'analisi approfondita;
 - c) esamina le richieste di riesame di determinazioni assunte dall'ufficio competente;
 - d) definisce in armonia con i criteri di cui alla presente deliberazione, ulteriori criteri di dettaglio ai fini dell'esame delle domande. ulteriori criteri di dettaglio per la gestione degli aiuti qualora risultino insufficienti le norme tecniche contenute nelle presenti disposizioni.
6. Le decisioni e le risoluzioni della Commissione tecnica sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Le votazioni avvengono a scrutinio palese.

Art. 12

Adempimenti e obblighi di informazione e pubblicità

1. I soggetti beneficiari dell'aiuto si impegnano a promuovere e valorizzare i prodotti enogastronomici e artigianali della regione nel corso delle relative manifestazioni in calendario allo scopo di far conoscere le tradizioni enogastronomiche locali. A tal fine, in particolare, nelle buvette e nei punti di ristoro allestiti nel corso delle manifestazioni oggetto dell'aiuto è preferibile l'utilizzo di vini valdostani e nella somministrazione dei pasti l'utilizzo di prodotti valdostani.
1. Il supporto dell'Amministrazione regionale deve essere messo in evidenza attraverso l'apposizione del relativo logo istituzionale sul materiale di comunicazione e promozionale (dépliants, manifesti, locandine, sito web, pubblicità, calendari, ecc.).
2. Il materiale promozionale deve essere visionato dalla struttura competente prima della stampa. Lo stesso materiale stampato deve, inoltre, pervenire alla sede dell'Assessorato competente in materia di agricoltura ai fini della sua affissione e diffusione attraverso i canali promozionali dell'Assessorato medesimo.

Art. 13

Controlli e revoche

1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 17/2016 e dei relativi criteri applicativi di cui alla presente deliberazione comporta l'applicazione di quanto disposto nella medesima legge regionale 17/2016.

2. La revoca totale o parziale degli aiuti di cui alle presenti disposizioni è disposta con provvedimento del dirigente nei seguenti casi:
 - a) il beneficiario ostacola volontariamente il regolare svolgimento dei controlli;
 - b) il beneficiario fornisce, ai fini dell'ottenimento dell'aiuto, dichiarazioni mendaci o false attestazioni tali da indurre in errore la struttura competente;
 - c) il beneficiario pubblica materiale di comunicazione omettendo l'apposizione del logo istituzionale oppure ne adotta uno diverso, pur con la scritta Valle d'Aosta o Vallée d'Aoste;
 - d) le iniziative e/o manifestazioni hanno avuto svolgimento in luoghi o date diverse da quelli programmati e presentati in calendario, in assenza di preventiva autorizzazione da parte della Struttura competente.
3. Nei casi più gravi è prevista la revoca del contributo, mentre negli altri casi sarà applicata la riduzione della spesa ammissibile in misura proporzionale all'errore e/o irregolarità riscontrata.
4. La revoca comporta il disimpegno delle somme non liquidate e l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'intero ammontare del contributo percepito, maggiorato di una penale pari al 10 per cento del medesimo ammontare. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.
5. La mancata restituzione dell'aiuto entro i termini di cui al comma 4 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione economica a carico del bilancio regionale, fatti salvi i contributi per prestazioni o servizi sociali alla persona, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca.

Art. 14
Disposizioni transitorie

1. Atteso che l'emergenza sanitaria Covid-19 ha limitato fortemente i possibili introiti da parte dei soggetti beneficiari e aumentato gli oneri per la realizzazione degli eventi di cui all'articolo 2, le disposizioni di cui all'articolo 6, se di maggior favore, si applicano anche alle manifestazioni svolte nel corso del 2020, nei limiti di quanto concesso per le medesime manifestazioni.